

Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2026, n. 6-2677

D.C.R. n. 157-13692 del 9 giugno 2026 «Atto di indirizzo per la programmazione del dimensionamento scolastico, della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030». Approvazione, per l'anno scolastico 2027/2028, dei criteri e delle modalità per la programmazione regionale del dimensii..



Seduta N° 166

Adunanza 15 GIUGNO 2026

Il giorno 15 del mese di giugno duemilaventisei alle ore 11:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Daniela CAMERONI - Federico RIBOLDI

DGR 6-2677/2026/XII

OGGETTO:

D.C.R. n. 157-13692 del 9 giugno 2026 «Atto di indirizzo per la programmazione del dimensionamento scolastico, della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030». Approvazione, per l'anno scolastico 2027/2028, dei criteri e delle modalità per la programmazione regionale del dimensionamento e della rete scolastica.

A relazione di: (Cameroni), Marrone

Premesso che:

- il decreto legislativo n. 112/1998, all'articolo 138, conferisce alle Regioni le funzioni di pianificazione della rete scolastica ed, all'articolo 139, attribuisce alle Province, in relazione all'istruzione secondaria di II grado, ed ai Comuni, in relazione agli altri gradi, vari compiti e funzioni, tra i quali, quelli concernenti l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 112/1998, il Consiglio regionale con la deliberazione n. 157-13692 del 9 giugno 2026 ha approvato l'«Atto di indirizzo per la programmazione del dimensionamento scolastico, della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030», che fornisce gli obiettivi che la Regione intende perseguire con tale programmazione e gli indirizzi per la loro attuazione.

Richiamato che il suddetto Atto di indirizzo ha, tra l'altro, stabilito che:

- i criteri e le modalità per la predisposizione delle proposte dei singoli interventi riguardanti la programmazione di ciascun anno scolastico da parte degli enti territoriali sono definiti annualmente con deliberazione della Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e indirizzi dell'Atto di indirizzo stesso;
- i soggetti interessati avviano le concertazioni territoriali, analizzano, definiscono e propongono i singoli interventi di ciascun anno scolastico di programmazione anche sulla base dei criteri e delle modalità indicate dalla sopra indicata Deliberazione della Giunta regionale;
- il dimensionamento e la programmazione della rete scolastica riguardano una pluralità di interventi e saranno orientati a una pianificazione organizzativa consona alle caratteristiche dei territori, con l'obiettivo di garantire condizioni adeguate per il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti;
- il processo di elaborazione del Piano regionale di dimensionamento e programmazione della rete scolastica è finalizzato a individuare gli interventi di ottimizzazione, riorganizzazione e adeguamento necessari ad assicurare la migliore funzionalità dei punti di erogazione e un'organizzazione equilibrata, efficiente e sostenibile delle istituzioni scolastiche autonome e del sistema scolastico sul territorio regionale;
- in tale ambito, la Regione persegue la valorizzazione dell'assetto della rete scolastica favorendo l'individuazione di soluzioni organizzative sostenibili e promuovendo azioni mirate a salvaguardare la continuità, l'accessibilità e la qualità del servizio scolastico, con particolare attenzione ai contesti territoriali caratterizzati da specifiche criticità;
- gli interventi di dimensionamento sono realizzati nel limite triennale e annuale del contingente dei Dirigenti scolastici (DS) e dei Funzionari ed elevata qualificazione ex DSGA definito dall'apposito decreto interministeriale per l'a.s. 2027/28, 2028/29 e 2029/30 ai sensi dell'articolo 19, commi 5 quater e 5 quinquies, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011;
- la Giunta regionale definisce su base triennale articolata annualmente il numero di interventi di dimensionamento da realizzare in ambito provinciale e metropolitano al fine dell'allineamento del numero di istituzioni scolastiche al contingente DS e Funzionari ex DSGA previsto dal relativo decreto interministeriale.

Richiamato, inoltre, che il medesimo Atto di indirizzo ha, tra l'altro, disposto che, per ciascun anno di programmazione:

- le Province e la Città metropolitana di Torino:
 - convocano una Conferenza territoriale, quale momento conclusivo del confronto a livello territoriale che precede l'adozione del Piano Provinciale/metropolitano di dimensionamento e aggiornamento della rete scolastica;
 - approvano il Piano provinciale/metropolitano di dimensionamento e aggiornamento della rete scolastica e lo trasmettono alla Regione entro e non oltre il 31 luglio;
- la Giunta regionale:
 - approva con propria deliberazione il Piano regionale di dimensionamento e revisione della rete scolastica entro il 31 ottobre.

Preso atto che:

- il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha trasmesso alla Conferenza Unificata lo schema di decreto recante la distribuzione fra le Regioni del contingente DS e Funzionari ex DSGA per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030 (DAR n. 7048 del 14 aprile 2026 e DAR n. 9016 del 14 maggio 2026), ai fini dell'acquisizione dell'accordo in Conferenza Unificata, come previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 197/2022;

- tale schema di decreto non è stato approvato nella seduta della Conferenza Unificata del 21 maggio 2026 (Rep. Atti n. 63/CU del 21 maggio 2026), e sarà adottato entro il 30 giugno 2026 ai sensi della articolo 19 del decreto-legge n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n.111/2011;
- lo schema di decreto interministeriale definisce per la Regione Piemonte:
 - di stabilizzare ai valori dell'a.s. 2026/2027 il contingente per gli aa.ss. 2027/2028 e 2028/2029, pari a 515;
 - la riduzione di una unità del contingente per l'a.s. 2029/2030, pari a 514;
 - la possibilità di aggiornamenti annuali a tale contingente.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Istruzione, Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro, Settore “Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche”:

- il numero delle istituzioni scolastiche attive nell'a.s. 2026/2027 è pari a 515;
- non risulta, pertanto, necessario per l'a.s. 2027/2028 attuare interventi di dimensionamento che comportino la riduzione del numero di istituzioni scolastiche.

Richiamato che la citata D.C.R. n. 157-13692 del 9 giugno 2026, ha stabilito, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale relativo al contingente dei DS e dei funzionari di elevata qualificazione (ex DSGA) per gli aa.ss. 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030:

- di adottare un modello di pianificazione improntato ai principi di flessibilità e tempestività dell'azione amministrativa;
- di fornire immediate e opportune indicazioni agli enti locali e alle istituzioni scolastiche coinvolti nel processo di definizione del dimensionamento e della rete scolastica per l'a.s. 2027/28.

Dato atto, inoltre, che il sopra citato Settore “Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche” ha ravvisato l'opportunità di confermare i criteri e le modalità per la predisposizione degli interventi di programmazione del dimensionamento scolastico e della rete scolastica per l'anno scolastico 2027/2028 da parte dei soggetti interessati, tenendo conto:

- di quanto contenuto nel suddetto schema di decreto ministeriale e che i relativi interventi hanno l'obiettivo di assicurare la qualità organizzativa e ottimizzare le risorse della rete scolastica, attraverso il collaudato processo di concertazione e leale collaborazione istituzionale, e in continuità con le precedenti programmazioni;
- dell'«Atto di indirizzo per la programmazione del dimensionamento scolastico, della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030», di cui alla citata D.C.R. n. 157-13692 del 9 giugno 2026.

Ritenuto, pertanto, ed alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, di approvare, in attuazione all'«Atto di indirizzo per la programmazione del dimensionamento scolastico, della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030», di cui alla citata D.C.R. n. 157-13692 del 9 giugno 2026, ed in linea con lo schema del decreto ministeriale sopra citato, i criteri e le modalità, per l'anno scolastico 2027/2028, per la programmazione regionale del dimensionamento e della rete scolastica, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria condotta dalla sopra citata della Direzione regionale Istruzione, Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro, Settore “Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche”, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, in attuazione all'«Atto di indirizzo per la programmazione del dimensionamento scolastico, della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030», di cui alla citata D.C.R. n. 157-13692 del 9 giugno 2026, ed in linea con lo schema del decreto ministeriale in premessa citato, i criteri e le modalità, per l'anno scolastico 2027/2028, per la programmazione regionale del dimensionamento e della rete scolastica, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro, “Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche”, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-2677-2026-All_1-Allegato_A_criteri_rete_scolastica_2728.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



ALLEGATO A

CRITERI

**per la programmazione del dimensionamento e della rete scolastica
per l'anno scolastico 2027/2028
ai sensi della D.C.R. n. 157-13692 del 9 giugno 2026**

Indice

1. PREMESSA.....	3
1.1. Note introduttive.....	3
1.2. Quadro normativo e disposizioni di riferimento.....	4
2. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI DIMENSIONAMENTO E REVISIONE DELLA RETE SCOLASTICA.....	7
2.1. Soggetti coinvolti.....	7
2.2. Interventi di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.....	9
2.2.1. Criteri di analisi per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche.....	11
2.2.2. Definizione degli interventi di dimensionamento.....	12
2.3. Interventi di revisione della rete scolastica su singoli punti di erogazione del servizio.....	13
2.3.1. Criteri di analisi per la revisione della rete scolastica su singoli punti di erogazione del servizio.....	15
2.3.2. Definizione delle proposte di revisione della rete scolastica su singoli punti di erogazione del servizio.....	17
2.3.2.a. <i>Istituzione</i>	17
2.3.2.b. <i>Soppressione</i>	17
2.3.2.c. <i>Trasferimento</i>	18
2.3.2.d. <i>Statizzazione</i>	18
2.3.2.e. <i>Mantenimento in deroga PES</i>	21
2.3.2.f. <i>Sezioni di scuole dell'infanzia statali</i>	22
2.3.2.g. <i>Riorganizzazione dei flussi delle sezioni dell'infanzia</i>	25
2.3.2.h. <i>PES dei Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA)</i>	26
3. DEFINIZIONE DEI PIANI DI PROGRAMMAZIONE DEL DIMENSIONAMENTO E DELLA RETE SCOLASTICA PER L'A.S. 2027/28.....	27
3.1. Piano provinciale/metropolitano.....	27
3.2. Piano regionale.....	28

1. PREMESSA

1.1. NOTE INTRODUTTIVE

Il presente documento definisce i criteri e le modalità per la predisposizione degli interventi di programmazione del dimensionamento scolastico e della rete scolastica per l'anno scolastico 2027/2028 da parte dei soggetti interessati.

Tali criteri e modalità sono individuati in conformità e nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'atto di indirizzo per la programmazione del dimensionamento scolastico, della rete scolastica e dell'offerta formativa per gli anni scolastici 2027/28, 2028/29 e 2029/30, approvato con D.C.R. n. 157-13692 del 9 giugno 2026.

Gli interventi oggetto del presente documento hanno l'obiettivo di assicurare la qualità organizzativa e ottimizzare le risorse della rete scolastica, attraverso un processo di concertazione e leale collaborazione istituzionale finalizzato a individuare gli interventi di riorganizzazione e adeguamento necessari ad assicurare la migliore funzionalità dei punti di erogazione del servizio (PES) e un'organizzazione equilibrata, efficiente e sostenibile delle istituzioni scolastiche autonome e, in generale, del sistema scolastico sul territorio regionale.

La Regione persegue la valorizzazione dell'assetto della rete scolastica favorendo l'individuazione di soluzioni organizzative sostenibili e promuovendo azioni mirate volte a salvaguardare la continuità, l'accessibilità e la qualità del servizio scolastico, con particolare attenzione ai contesti territoriali caratterizzati da specifiche criticità.

Gli atti deliberativi delle istituzioni scolastiche, dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana di Torino devono essere assunti successivamente alla data di approvazione del presente documento da parte della Giunta Regionale e devono riguardare interventi riferiti all'a.s. 2027/28. Gli atti assunti precedentemente a tale data saranno valutati ai fini della programmazione della rete scolastica esclusivamente se coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi riportati nell'atto di indirizzo approvato con D.C.R. n. 157-13692 del 9 giugno 2026 e con i criteri e le modalità riportati nel presente documento.

La programmazione del dimensionamento scolastico e della rete scolastica sono definiti nel rispetto della normativa di riferimento e attuando valutazioni sulla base di criteri di contesto, sostenibilità ed efficacia, strutturati al fine di consentire una riorganizzazione strategica e qualitativa della rete scolastica:

- **CONTESTO:** abbraccia l'interazione tra le caratteristiche territoriali, la complessità delle istituzioni scolastiche e i flussi scolastici. Esso implica una lettura attenta delle peculiarità locali, come la morfologia, la viabilità e le condizioni socio-economiche, per creare un equilibrio duraturo della rete scolastica, prevenendo sovrapposizioni di offerta formativa e garantendo la sostenibilità e l'efficacia delle scelte operate.
- **SOSTENIBILITÀ:** si fonda sulla capacità di garantire un assetto scolastico stabile e funzionale nel medio-lungo periodo, in cui la previsione dell'utenza scolastica futura, l'organizzazione delle istituzioni per territorio e un numero adeguato di alunni creano un equilibrio tra risorse, accessibilità e coesione sociale. Tale sostenibilità prende in considerazione le specifiche fragilità territoriali e sociali, adottando soluzioni flessibili per adattarsi alle necessità locali, senza compromettere la qualità educativa e l'efficienza dell'organizzazione.
- **EFFICACIA:** presuppone una rispondenza alle potenzialità di rinnovamento organizzativo e la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso una mirata individuazione degli interventi che, oltre a incrementare il numero medio di alunni per istituzione scolastica, rafforzino l'offerta formativa e realizzino sinergie che ottimizzano le progettualità e promuovono l'innovazione.

1.2. QUADRO NORMATIVO E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

Si riportano di seguito le principali norme e disposizioni di riferimento.

- Legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 21 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", che all'articolo 137 affida allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, all'articolo 138 individua le funzioni amministrative da delegare alle Regioni, all'articolo 139 attribuisce alle Province ed ai Comuni alcune funzioni in materia di istruzione;
- Decreto Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e s.m.i. "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59";
- Legge del 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Decreto del Ministro della Pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 2007 reca norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006;
- Decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, recante riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che all'articolo 64 prevede disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", che aggiorna i parametri per la formazione delle classi;
- Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- Sentenza Corte Costituzionale n. 200/2009, che conferma che le regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica;
- Sentenza Corte Costituzionale n. 92/2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell'infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 ed i 3 anni nelle sezioni di infanzia dei piccoli comuni) dell'articolo 2 del DPR n. 89/2009 e chiarisce che detta competenza non è dello Stato bensì spetta alle regioni nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica;
- Legge del 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", come modificata dalla legge del 12 novembre 2011 n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" stabilisce che il numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un Dirigente scolastico (DS) con incarico a tempo indeterminato e di un Dirigente dei servizi Scolastici e Amministrativi (DSGA) in via esclusiva sia pari ad almeno 600 alunni, ridotti a 400

per le istituzioni site nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche;

- Sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 19, comma 4 del decreto legge 98/2011 convertito con modificazione dalla legge n. 111/2011, precisando che il dimensionamento e la programmazione della rete scolastica sono riservati alle Regioni nell'ambito della competenza concorrente";
- Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- Legge n. 128 dell'8 novembre 2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, ha integrato l'articolo 19 del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo che al fine dell'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e della programmazione degli organici, i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali possono essere assegnati un Dirigente scolastico (DS) titolare e un Direttore dei Servizi scolastici amministrativi (DSGA) in via esclusiva siano definiti con decreto ministeriale previo accordo in Conferenza Unificata e che le regioni provvedano autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base di tale accordo;
- Accordo tra Governo, Regioni e Enti locali assunto in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali";
- Decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 12 marzo 2015 "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei C.P.I.A.";
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e s.m.i.;
- Decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione professionale, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Decreto del MIUR del 23 agosto 2019, n. 766 "Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale", di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
- Circolare del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 11 novembre 2019, n. 22805 "Istruzione degli adulti e apprendimento permanente – funzionamento dei CPIA a.s. 2019/20";
- Protocollo d'intesa fra il Ministero di grazia e giustizia ed il Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 19 ottobre 2020 definisce il "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia";
- Circolare del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 8 settembre 2021, n. 21059 "Istruzione degli adulti e apprendimento permanente – funzionamento dei CPIA a.s. 2021/22";
- Protocollo d'intesa prot. n. 4485 del 25 marzo 2022 tra il Provveditorato Regionale dell'amministrazione Penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e l'U.S.R. per il Piemonte finalizzato a promuovere il coordinamento regionale dell'istruzione in carcere;
- Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", in particolare, l'articolo 1, comma 557, che inserisce all'articolo 19, il comma 5-quater del menzionato decreto-legge n. 98 del 2011, la disposizione secondo cui è stabilito che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto ministeriale entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'a.s. di riferimento e su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali,—con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata;

- Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Giustizia "Proseguimento del Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia", siglato in data 27 novembre 2023;
- Decreto interministeriale del 15 febbraio 2024 n. 58 "Regolamento recante la rimodulazione dell'Allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, recante la correlazione tra le figure di Operatore e Tecnico del nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo Stato/Regioni del 1° agosto 2019, Rep. Atti n. 155/CSR, e gli indirizzi di istruzione professionale, nonché integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studi contenuti nell'Allegato 2 del suddetto decreto";
- Decreto ministeriale n. 256 del 16 dicembre 2024 definisce le modalità per l'attivazione dei percorsi sperimentali della filiera per l'anno scolastico 2025/2026;
- Legge del 30 dicembre 2024, n. 207 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", che all'articolo 1 comma 828 stabilisce la riduzione dell'organico dell'autonomia e delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola a partire dall'a.s. 2025/26;
- Circolare del Ministero dell'istruzione e del merito n. 93862 del 17 aprile 2025, che definisce le istruzioni operative per la determinazione dell'organico del personale docente e educativo per l'anno scolastico 2025/2026;
- Circolare del Ministero dell'istruzione e del Merito del 19 maggio 2025, n. 1004 "Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2025/2026";
- Circolare del Ministero dell'istruzione e del Merito del 9 settembre 2025, n. 1529 che fornisce indicazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività presso i CPIA e le Istituzioni scolastiche di secondo grado dove sono incardinati i percorsi di secondo livello, per l'a.s. 2025-2026;
- Decreto legge n. 127 del 9 settembre 2025 convertito dalla legge n. 164 del 30 ottobre 2025, detta le misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026;
- Circolare del Ministero dell'istruzione e del Merito del 17 dicembre 2025, n. 100847 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2026/27";
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 18 Febbraio 2026, n. 26A000894 "Deliberazione motivata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di autorizzazione all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente «Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani».
- Decreto legge n. 19 del 19 febbraio 2026 convertito con modificazioni dalla Legge n. 50 del 2026 aprile 2026, che all'articolo 18 comma 4 reca ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNNR al fine di mitigare l'impatto che il dimensionamento scolastico determina sull'organico del personale ATA nelle Regioni che hanno adottato autonomamente i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2026/27;
- Schema di Decreto interministeriale recante i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei funzionari di elevata qualificazione (ex DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni per gli anni scolastici 2027-28, 2028-29 e 2029-30, ex art. 1, commi 557 e 558, L. 29 dicembre 2022, n. 197;
- Circolare del Ministero dell'istruzione e del Merito del 16 aprile 2026, n. 10164 "Dotazioni organiche del personale docente e educativo per l'anno scolastico 2026/2027".

Atti regionali

- D.C.R. n. 826-6658 del 12 maggio 1988 di classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura;
- Legge regionale del 28 dicembre 2007, n. 28 e s.m.i. "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa";

- D.G.R. n. 1-10104 del 21 novembre 2008 che individua i comuni ad alta/media/bassa-moderata marginalità;
- Legge regionale n. 11 del 28 settembre 2012 "Disposizioni organiche in materia di enti locali";
- Legge regionale del 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" e s.m.i.;
- D.C.R. 25 Marzo 2019, n. 367 – 6857 "Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), articolo 27 – Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 3-437 del 2 dicembre 2024 "Legge regionale n. 63/1995. Legge regionale n. 32/2023. D.C.R. n. 292-1731 del 25 luglio 2023, come modificata dalla D.C.R. n. 331-8023 del 26 marzo 2024. Approvazione degli indirizzi per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte".

2. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI DIMENSIONAMENTO E REVISIONE DELLA RETE SCOLASTICA

2.1. SOGGETTI COINVOLTI

La definizione degli interventi di dimensionamento e revisione della rete scolastica sono il risultato di un articolato processo in cui operano diversi soggetti, ciascuno per il proprio ambito di competenza.

Gli interventi riguardanti istituzioni scolastiche e punti di erogazione del servizio (PES) del I ciclo di istruzione (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I grado) sono di competenza dei Comuni. Gli interventi riguardanti istituzioni scolastiche e PES del II ciclo di istruzione (scuole secondarie di II grado) sono di competenza delle Province e della Città metropolitana di Torino.

Si indicano di seguito i principali ambiti di competenza dei soggetti coinvolti. Tali funzioni sono più nel dettaglio richiamate nei paragrafi successivi, in relazione alla specificità dei singoli interventi.

L'istituzione scolastica

- partecipa alla fase concertativa avviata dall'ente territorialmente competente;
- esprime, ove previsto, motivato parere con deliberazione del Consiglio di istituto agli interventi di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di revisione della rete scolastica riguardanti singoli PES;
- trasmette la deliberazione del Consiglio di istituto all'ente locale competente (Comune o Provincia/Città metropolitana di Torino) in tempo utile all'adozione dei necessari atti da parte dello stesso.

Il parere dell'istituzione scolastica è obbligatorio ma non vincolante.

Il Comune

- attiva incontri a livello locale con tutti i soggetti interessati al tipo di intervento e si raccorda con i Comuni limitrofi;
- svolge, unitamente agli altri comuni coinvolti, un'analisi che adotta criteri di contesto, sostenibilità ed efficacia volta a individuare la soluzione più idonea per gli interventi di dimensionamento delle istituzioni scolastiche del I ciclo di competenza;

- svolge un'analisi che adotta criteri di contesto, sostenibilità ed efficacia volta a valutare la necessità degli interventi di revisione riguardanti i singoli PES della rete scolastica di competenza, considerando le caratteristiche e il piano di utilizzo degli edifici scolastici;
- partecipa agli incontri convocati dalla Provincia/Città metropolitana di Torino e alla Conferenza territoriale;
- trasmette alla Provincia/Città metropolitana di Torino, entro i termini indicati da essa indicati, gli atti adottati e ogni altra documentazione utile alla definizione del Piano Provinciale/metropolitano.

La Provincia/Città metropolitana di Torino

- trasmette alle istituzioni scolastiche e ai Comuni l'atto di indirizzo approvato con D.C.R. n. 157-13692 del 9 giugno 2026 e il presente documento, indicando la data entro cui devono essere inviate tutte le proposte di intervento;
- attiva incontri a livello locale con tutti i soggetti interessati e avvia il processo di consultazione con le istituzioni scolastiche, gestendo la fase di concertazione territoriale;
- supporta i Comuni nell'individuazione, analisi e definizione degli interventi di dimensionamento, al fine di contribuire al rispetto del limite del contingente organico dei DS e dei Funzionari ad elevata qualificazione ex DSGA stabilito con Decreto interministeriale;
- acquisisce la documentazione dai Comuni per gli interventi di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e gli interventi di revisione della rete scolastica che interessano singoli PES del I ciclo in tempo utile per la definizione del proprio Piano provinciale/metropolitano;
- svolge un'analisi che adotta criteri di contesto, sostenibilità ed efficacia volta individuare la soluzione più idonea per gli interventi di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e interventi di revisione della rete scolastica che interessano singoli PES del II ciclo;
- convoca la Conferenza territoriale¹, come indicato al paragrafo 7 dell'Allegato A alla D.C.R. n. 157-13692 del 9 giugno 2026, nel corso della quale illustra gli interventi di dimensionamento e revisione della rete scolastica pervenuti dai Comuni e quelli di propria competenza;
- inserisce gli interventi di dimensionamento e revisione della rete scolastica nel Piano provinciale/metropolitano.

Gli Uffici di Ambito territoriale dell'U.S.R

- supportano le istituzioni scolastiche, favorendo le interlocuzioni con gli enti locali.

Il Settore "Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio delle strutture scolastiche"

- supporta dal punto di vista tecnico i Comuni e le Province / Città metropolitana di Torino nell'individuazione, analisi e definizione degli interventi di dimensionamento e revisione della rete scolastica, favorendo le interlocuzioni fra vari soggetti coinvolti.

¹ La Conferenza territoriale ha carattere consultivo ed è convocata in un'unica seduta in tempo utile per l'adozione del Piano provinciale/metropolitani. Alla Conferenza territoriale sono invitati i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche, un rappresentante dell'Ambito territoriale di riferimento dell'U.S.R. per il Piemonte, i sindaci dei Comuni, in particolare quelli direttamente coinvolti nelle proposte esaminate riguardanti il I ciclo di istruzione. La Regione può partecipare alla Conferenza territoriale su invito della Provincia/Città metropolitana di Torino.

2.2. INTERVENTI DI DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Il dimensionamento scolastico è orientato all'organizzazione ottimale delle scuole sul territorio e ad una idonea dimensione dell'istituzione scolastica in termini di numero di studenti al fine di assicurare loro un'adeguata fruizione di servizi e una stabilità nel tempo, e si realizza attraverso la revisione dell'assetto organizzativo delle istituzioni scolastiche esistenti.

Per "istituzione scolastica" si intende un'entità amministrativa che gode di personalità giuridica e autonomia sia didattica che organizzativa. L'istituzione scolastica è retta da un Dirigente Scolastico (di seguito DS), anche non titolare.

Possono essere interessate da interventi di dimensionamento le seguenti tipologie di istituzioni scolastiche²:

- le Direzioni Didattiche (di seguito definite D.D.) a cui afferiscono uno o più PES di scuola primaria ed eventualmente uno o più PES di scuola dell'infanzia;
- gli Istituti secondari di I grado a cui afferiscono uno o più PES di scuola secondaria di I grado;
- gli Istituti Comprensivi (di seguito definiti I.C.) a cui afferiscono uno o più PES di scuola primaria, uno o più di scuola secondaria di I grado ed eventualmente uno o più PES di scuola dell'infanzia;
- gli Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.) la cui offerta formativa è formata in maniera composita da indirizzi di studio diversi appartenenti ai percorsi di Liceo, Istituto Tecnico, Istituto Professionale;
- i Licei, gli Istituti Tecnici (di seguito definiti I.T.), gli Istituti Professionali (di seguito definiti I.P.), la cui offerta formativa riguarda indirizzi di studio appartenenti esclusivamente al percorso di Liceo o I.T. o I.P.

I Comuni, le Province e la Città metropolitana di Torino possono attuare i seguenti interventi di dimensionamento, come indicato al paragrafo 3.1 *Dimensionamento delle istituzioni scolastiche* dell'Allegato A alla D.C.R. n. 157-13692 del 9 giugno 2026.

	Definizione intervento	Descrizione		
a	Istituzione	Creazione di una nuova istituzione scolastica che acquisisce PES da una o più istituzioni scolastiche esistenti. Alla nuova istituzione scolastica verrà assegnato un nuovo codice meccanografico ministeriale.		
b	Soppressione	Chiusura definitiva di una istituzione scolastica. Tutti i PES ad essa afferenti sono acquisiti da una o più istituzioni scolastiche nuove o già esistenti. La soppressione dell'istituzione scolastica comporta la cancellazione del codice meccanografico ministeriale ad essa attribuito.		
c	Unificazione	Coinvolge due o più istituzioni. Prevede la contestuale soppressione di una o più istituzioni scolastiche. Può prevedere l'istituzione di una o più istituzioni scolastiche. ³	c.I	Acquisizione da parte di una o più istituzioni scolastiche già esistenti dei PES di una o più istituzioni scolastiche esistenti. Le istituzioni scolastiche che acquisiscono i PES mantengono il proprio codice meccanografico. Le istituzioni scolastiche che cedono tutti i PES sono soppresse.
			c.II	Acquisizione da parte di una o più istituzioni scolastiche di nuova

² Sono esclusi dagli interventi di dimensionamento i Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e gli istituti Omnicomprensivi (cui afferiscono uno o più PES del I e del II ciclo).

³ In caso di unificazione di istituzioni scolastiche del II ciclo con offerta formativa riferita a percorsi differenti sarà istituito un I.I.S.

			istituzione dei PES di una o più istituzioni scolastiche esistenti. Le istituzioni scolastiche che cedono tutti i PES sono soppresse.
d	Scorporo e aggregazione	Spostamento di uno o più PES da un'istituzione scolastica che continua a funzionare a un'altra istituzione scolastica esistente o di nuova istituzione. Non comporta la soppressione di alcuna istituzione scolastica e dei loro codici meccanografici ministeriali. ⁴	

Comuni, Province, Città metropolitana di Torino devono utilizzare le definizioni sopra indicate nei loro atti.

Non sono inseriti nella programmazione regionale interventi di dimensionamento che determinino:

- un incremento nel numero di D.D., Istituti secondari di I grado, Istituti Omnicomprensivi (I.O) o Centri per l'educazione degli adulti (CPIA).
- un incremento rispetto al numero di istituzioni scolastiche attive nell'a.s. precedente a quello di programmazione, a livello provinciale;
- un incremento rispetto al numero di istituzioni scolastiche "orizzontali" attive nell'a.s. precedente a livello provinciale.

Il Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai fini dell'accordo da sancire in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 19 comma 5-quater, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011 lo schema di decreto recante i criteri per la definizione del contingente organico dei Dirigenti Scolastici e di Funzionari di elevata qualificazione (ex DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni, per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030.

Lo schema di decreto:

- individua il numero delle sedi scolastiche attivabili annualmente in ogni Regione, utilizzando come coefficienti di calcolo i seguenti valori, relativi al numero di alunni e garantendo che il numero delle sedi sia almeno pari al numero di DS in organico:
 - per l'anno scolastico 2027-2028: 929,5;
 - per l'anno scolastico 2028-2029: 918,5;
 - per l'anno scolastico 2029-2030: 902,4;
- prevede che al fine di garantire stabilità alla rete scolastica, il numero di sedi viene incrementato annualmente di un fattore percentuale pari a:
 - 2,00% nell'anno scolastico 2027-2028;
 - 1,93% nell'anno scolastico 2028-2029;
 - 2,00% nell'anno scolastico 2029-2030.

Pertanto, a seguito dell'applicazione combinata dei vari fattori che influenzano il calcolo a livello nazionale, è risultato possibile determinare per i primi due anni del triennio da regolamentare, un contingente di DS ed ex-DSGA che corrisponde a quello dell'ultimo anno del triennio precedente.

Il contingente per il Piemonte indicato dalla schema di decreto risulta pari a:

- 515 per l'anno scolastico 2027-2028;
- 515 per l'anno scolastico 2028-2029;
- 514 per l'anno scolastico 2029-2030.

⁴ Questo intervento è consentito esclusivamente se collegato e finalizzato a una omogenea revisione della rete scolastica territoriale che preveda almeno un intervento di unificazione o a un perfezionamento di interventi di dimensionamento relativi alla programmazione dell'a.s. 2026/27.

Fermo restando eventuali gli aggiornamenti annuali previsti dalla norma, lo schema di decreto prevede per la Regione Piemonte la necessità di attuare un unico intervento di dimensionamento per l'a.s. 2029/30.

Ne consegue che il numero delle istituzioni scolastiche nell'a.s. 2027/28 rimane invariato rispetto all'a.s. 2026/27 e non saranno attuati interventi di dimensionamento che comportino la riduzione del numero di istituzioni scolastiche.

2.2.1. Criteri di analisi per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche

Nella individuazione e definizione degli interventi di dimensionamento delle istituzioni scolastiche del territorio i Comuni e le Province/Città metropolitana di Torino devono attenersi a criteri di contesto, sostenibilità ed efficacia, declinati secondo i seguenti parametri:

CONTESTO	<ul style="list-style-type: none"> » particolare riguardo al medesimo bacino d'utenza di riferimento⁵ e alla omogenea distribuzione degli alunni tra le istituzioni interessate dal dimensionamento, anche al fine di garantire la sostenibilità nel tempo dell'assetto organizzativo per i vari ordini e gradi; <hr/> <ul style="list-style-type: none"> » valutazione: <ul style="list-style-type: none"> • della complessità delle istituzioni scolastiche su cui intervenire con riferimento al numero di Comuni sede di PES, al numero di PES e al numero di studenti; • delle situazioni peculiari caratterizzate da particolare configurazione orografica o contraddistinte da viabilità disagiata o dispersione e rarefazione degli insediamenti abitativi, ovvero di disagio ambientale e sociale o economico del territorio; • di eventuali particolari condizioni di fragilità socio-culturali e povertà educativa, con particolare riguardo ai centri urbani. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> » preventiva valutazione delle potenziali situazioni di concorrenza tramite la costituzione di istituzioni scolastiche del II ciclo contigue con la medesima offerta formativa;
SOSTENIBILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> » individuazione dell'utenza scolastica attesa nell'a.s. 2027/28 in ciascuna istituzione scolastica coinvolta dall'intervento, tale da garantire un assetto consolidato nel medio/lungo periodo sulla base dell'andamento demografico; <hr/> <ul style="list-style-type: none"> » livello di complessità e articolazione (con riferimento al numero di PES e al numero di Comuni sede di PES) delle istituzioni scolastiche del I ciclo derivanti dall'intervento di dimensionamento; <hr/> <ul style="list-style-type: none"> » livello di compatibilità dell'offerta formativa in ciascuna istituzione scolastica del II ciclo di nuova costituzione; <hr/> <ul style="list-style-type: none"> » definizione di istituzioni scolastiche, a seguito degli interventi di dimensionamento, di norma con un numero di alunni non inferiore a 929,5 (coefficiente nazionale per l'a.s. 2027/28) e non superiore a 1.500 alunni, con possibilità di motivate deroghe in presenza di specifiche condizioni di fragilità socio - culturali, di distanza, tempi di percorrenza e complessità dell'organizzazione scolastica;

⁵ Per "bacino d'utenza" si intende l'ambito territoriale di riferimento, ovvero l'insieme dei Comuni o delle zone del Comune da cui provengono abitualmente e con un flusso significativo gli alunni.

EFFICACIA	» coerenza dell'intervento con gli obiettivi regionali indicati all'Allegato A della D.C.R. n. 157-13692 del 9 giugno 2026;
	» articolazione delle istituzioni del I ciclo derivanti dal dimensionamento secondo territorialità, con particolare riguardo al riordino delle istituzioni articolate fra Comuni non contigui;
	» aggregazione delle istituzioni scolastiche del II ciclo tenendo conto dell'offerta formativa degli stessi, al fine di ottimizzare l'utilizzo di eventuali laboratori e favorire le interazioni all'interno del Piano dell'offerta formativa.

2.2.2. Definizione degli interventi di dimensionamento

Gli interventi di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione del loro assetto organizzativo sono il risultato di un percorso sinergico e collaborativo di analisi e concertazione tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali interessati. Nella loro definizione devono essere coinvolti tutti i soggetti interessati e gli Uffici di Ambito Territoriale dell'U.S.R.

Le istituzioni scolastiche:

- con motivata deliberazione del Consiglio di istituto adottata obbligatoriamente in tempo utile ai fini dell'adozione delle deliberazioni dei Comuni o della Provincia/Città metropolitana di Torino coinvolti dall'intervento, indicano il proprio parere obbligatorio ma non vincolante sull'intervento di revisione e dimensionamento della rete scolastica;
- trasmettono la deliberazione del Consiglio di istituto a tutti i Comuni coinvolti nel dimensionamento della rete scolastica del I ciclo e alla Provincia/Città metropolitana di Torino coinvolta nel dimensionamento della rete scolastica del II ciclo.

I Comuni coinvolti da interventi di dimensionamento del I ciclo o la Provincia/Città metropolitana di Torino coinvolta da interventi di dimensionamento del II ciclo, acquisite le deliberazioni delle istituzioni scolastiche, adottano la propria deliberazione in tempo utile ai fini della trattazione nella Conferenza territoriale secondo quanto indicato al paragrafo 7 della D.C.R. n. 157-13692 del 9 giugno 2026, e :

- illustrano il percorso concertativo svolto a livello territoriale, allegando eventuali verbali degli incontri;
- indicano le ipotesi di dimensionamento prese in considerazione a livello territoriale e approvano quelle proposte;
- prendono atto del parere delle istituzioni scolastiche di riferimento, il cui eventuale parere negativo non può risultare unica motivazione ostativa all'intervento di dimensionamento;
- approvano a scheda analitica di riferimento, attestando di essersi attenuti ai criteri di sostenibilità ed efficacia indicati al precedente paragrafo *2.2.1 Criteri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche* nella individuazione e definizione degli interventi di dimensionamento delle istituzioni scolastiche del territorio;
- riportano obbligatoriamente la nuova configurazione delle istituzioni scolastiche derivanti dagli interventi di dimensionamento, elencando i singoli PES e la sede del rappresentante legale con la loro denominazione e ubicazione (indirizzo).

In caso di interventi di dimensionamento che interessano la rete delle istituzioni scolastiche del I ciclo a livello sovracomunale:

- le deliberazioni dei Comuni sede di PES devono essere trasmesse, in tempo utile, ai Comuni sede delle istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento;
- il Comune sede di istituzione scolastica dà atto degli atti deliberativi dei Comuni sede di PES nella propria deliberazione;

- la mancanza di deliberazione da parte di un Comune sede di PES costituisce assenso al dimensionamento proposto dal Comune sede dell'istituzione scolastica;
- la deliberazione del Comune sede di istituzione scolastica è obbligatoria e riporta esplicitamente il parere rispetto all'intervento di dimensionamento.

Pur auspicando che gli interventi siano definiti con unanime intesa fra istituzioni scolastiche ed enti locali, negli atti deliberativi di Comuni o Provincia/Città metropolitana di Torino il parere favorevole o la realizzazione all'intervento di dimensionamento non può essere condizionato all'ubicazione dell'istituzione derivante dal dimensionamento.

2.3. INTERVENTI DI REVISIONE DELLA RETE SCOLASTICA SU SINGOLI PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

I Comuni, le Province e la Città metropolitana di Torino possono presentare le seguenti proposte di revisione della rete scolastica riguardanti i singoli PES.⁶

	Definizione intervento	Descrizione	PES interessati	
a	Istituzione	Creazione di un nuovo PES a cui verrà assegnato uno specifico codice meccanografico ministeriale ⁷ .	a.I	PES presso CPIA in cui viene svolta in maniera stabile e consolidata l'attività didattica riferibile ai percorsi di cui all'art. 4 comma 1 lettere a) e c) del D.P.R. n. 263/2012
			a.II	PES di scuola dell'infanzia in conseguenza di interventi per la costituzione di Poli 0-6 finanziati in ambito PNRR.
b	Soppressione	Chiusura definitiva di un PES con conseguente cancellazione del codice meccanografico ministeriale.	PES del I ciclo attivi o inattivi a partire dall'a.s. 2026/27.	
c	Trasferimento	Spostamento permanente di un PES da un edificio a un altro, situato in un indirizzo diverso del	c.I	PES del I o II ciclo che saranno spostati permanentemente nel corso dell'a.s. 2027/28.

⁶ I PES individuati da un distinto codice meccanografico sono:

- sedi della scuola dell'infanzia;
- sedi della scuola primaria;
- sedi e le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado;
- sedi e le sedi associate della scuola secondaria di II grado;
- sedi stabili dei CPIA.

⁷ L'istituzione, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa, di nuovi percorsi/indirizzi di studio diurni e dell'istruzione degli adulti da attivarsi presso edifici già esistenti e utilizzati dall'istituzione scolastica di riferimento può comportare l'automatica attivazione del codice meccanografico ministeriale senza istituzione di un nuovo PES. L'attivazione di codice meccanografico con istituzione di sede associata è limitata ai casi di sovraffollamento degli edifici già utilizzati a causa dell'impossibilità di reperire altri spazi o di accogliere gli alunni eccedenti da parte di istituzioni in cui risulti funzionante analogo indirizzo di studio nel medesimo Comune, e non deve determinare riduzione del servizio presso analogo indirizzo di studio già funzionante nel bacino d'utenza.

		medesimo Comune. ⁸	c.II	PES CPIA che saranno spostati permanentemente nel corso dell'a.s. 2027/28.
d	Statizzazione	Istituzione di un PES di scuola dell'infanzia statale a seguito di cessazione dell'unico servizio pubblico di scuola dell'infanzia paritaria, ai fini del mantenimento del servizio rivolto alla fascia di età fra 3 e 6 anni in caso di non facile accesso ad analogo servizio scolastico.		PES di scuola dell'infanzia non statale paritaria che presentano specifiche precondizioni che garantiscano nel tempo l'equilibrata erogazione del servizio statale. La statizzazione consente il proseguimento del servizio scolastico all'utenza che già afferisce alla scuola dell'infanzia paritaria in via di cessazione.
e	Mantenimento in deroga	Mantenimento del funzionamento di PES del I ciclo di istruzione riconosciuti con codice meccanografico ministeriale, funzionanti nell'a.s. 2026/27 e siti in comuni montani e/o in comuni in situazione di marginalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2008, n. 1-10104.	e.I	PES scuola dell'infanzia con meno di 20 alunni e con una monosezione, purché di almeno 10 bambini.
			e.II	PES scuola primaria con meno di 35 alunni: con almeno una classe intera di non meno di 10 alunni o, in caso di unica pluriclasse, con minimo di 8 e massimo di 18 alunni.
			e.III	PES secondaria di I grado con meno di 40 alunni, e almeno 20 alunni.
f.	Nuove sezioni di scuola dell'infanzia	Incremento del numero di sezioni attivabili nelle scuole dell'infanzia in aggiunta all'offerta formativa già attiva nell'a.s. 2026/27. ⁹		PES di scuola statale: - istituiti nell'a.s. 2027/28 tramite statizzazione o in conseguenza di interventi per la costruzione di Poli 0-6 finanziati in ambito PNRR (a.II); - già funzionanti negli aa.ss. precedenti e con adeguata lista d'attesa - riequilibrio fra PES - riorganizzazione dei flussi del servizio (g.).
g.	Riorganizzazione dei flussi di scuola dell'infanzia	Riorganizzazione dei servizi di scuola dell'infanzia comunale in Torino		PES di scuola dell'infanzia statale e PES di scuola dell'infanzia paritaria a gestione comunale (1 PES e complessive 4 sezioni)

⁸ Il Comune o Provincia/Città metropolitana di Torino devono indicare il trasferimento del PES nell'ambito dell'approvazione del proprio Piano di utilizzo degli edifici scolastici.

⁹ Non rientra nella programmazione regionale l'ampliamento o la riduzione del tempo orario in sezioni già funzionanti, disposta dall'U.S.R. in fase di assegnazione dell'organico.

Comuni, Province, Città metropolitana di Torino devono utilizzare le definizioni sopra indicate nei loro atti.

A sostegno della Strategia Regionale delle Aree interne, i PES di scuola dell'infanzia ubicati in comuni ricadenti in tali Aree funzionano a tempo normale.

2.3.1. Criteri di analisi per la revisione della rete scolastica su singoli punti di erogazione del servizio

I Comuni e le Province/Città metropolitana di Torino devono attenersi ai criteri di contesto, sostenibilità ed efficacia, declinati secondo parametri indicati di seguito nella individuazione e nella definizione degli interventi di revisione della rete scolastica del territorio riguardanti singoli PES, ad esclusione degli interventi di soppressione (b.), trasferimento (c.), mantenimento in deroga (e.):

CONTESTO	» bacino d'utenza di riferimento del PES interessato dall'intervento ¹⁰ ;
	» considerazione delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali complessive del bacino d'utenza;
	» presenza di analoghi PES già attivi nel bacino d'utenza o limitrofi;
	» in caso di PES presso CPIA: <ul style="list-style-type: none"> • considerazione delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali complessive del bacino d'utenza, con particolare riguardo a: <ul style="list-style-type: none"> ◦ adulti in età lavorativa che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso di titoli di studio di scuola secondaria di II grado; ◦ giovani e adulti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto l'obbligo di istruzione; ◦ problematiche socioeconomiche e culturali; ◦ tasso e caratteristiche della popolazione straniera residente; • eventuale precedente attività dell'istituendo PES quale sede didattica e da quanto tempo tale sede didattica è funzionante;
SOSTENIBILITÀ	» in caso di statizzazione: <ul style="list-style-type: none"> • andamento dell'offerta e della frequenza dall'a.s. 2024/25 nella scuola paritaria che cesserà il servizio e nelle scuole dell'infanzia statali viciniori;
	» in caso di istituzione di PES presso CPIA: <ul style="list-style-type: none"> • andamento della frequenza e delle certificazioni nel CPIA negli ultimi 3 aa.ss., con particolare riferimento ai percorsi oggetto di richiesta; • analisi dei flussi attesi per l'a.s. 2027/28, per i percorsi oggetto di richiesta, anche tenuto conto di sedi didattiche e di PES già attivi nel bacino di riferimento; • sistema dei trasporti attivo e dell'ottimizzazione delle strategie organizzative derivanti dall'utilizzo della didattica digitale integrata (DDI);

¹⁰ Per "bacino d'utenza" si intende l'ambito territoriale di riferimento, ovvero l'insieme delle zone del Comune, e degli eventuali Comuni limitrofi afferenti l'istituto scolastico di riferimento, da cui provengono abitualmente e con un flusso significativo i bambini che frequentano il PES interessato. In caso di statizzazione si intende il PES di scuola dell'infanzia paritaria. In caso di riordino dei flussi nel Comune di Torino si intende la scuola dell'infanzia paritaria comunale.

	<ul style="list-style-type: none"> » in caso di istituzione di PES di scuola dell'infanzia in conseguenza di interventi per la costituzione di Poli 0-6 finanziati in ambito PNRR: <ul style="list-style-type: none"> • individuazione dell'utenza scolastica attesa a partire dall'a.s. 2027/28, tenuto conto dell'andamento demografico in corso riferito alle nascite degli ultimi 5 anni nel bacino d'utenza individuato; » in caso di statizzazione: <ul style="list-style-type: none"> • individuazione dell'utenza scolastica attesa a partire dall'a.s. 2027/28 nel PES oggetto di statizzazione, tenuto conto dell'andamento della frequenza nei tre precedenti aa.ss. nella scuola paritaria e nelle scuole dell'infanzia statali vicini; » in caso di sezioni dell'infanzia e di riordino dei flussi di scuola dell'infanzia nella Città di Torino: <ul style="list-style-type: none"> • andamento delle nascite dal 2021 al 2025; • andamento della frequenza nei tre aa.ss precedenti nel PES oggetti di richiesta e nei PES coinvolti; • incremento e delle caratteristiche dell'utenza attesa per l'a.s. 2027/28 (totale alunni, n. alunni disabili certificati, alunni anticipatori);
	<ul style="list-style-type: none"> » disponibilità edilizia esistente (edificio, aule, spazi, laboratori, mensa) e di eventuali investimenti a copertura di interventi di edilizia scolastica da effettuarsi al fine dell'attivazione del PES o della sezione dell'infanzia in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente entro l'avvio dell'a.s.;
EFFICACIA	<ul style="list-style-type: none"> » impegno economico complessivo conseguente all'attivazione di un nuovo PES e/o di una sezione dell'infanzia, indicando anche eventuali servizi aggiuntivi che si intendono attivare (es. mensa, pre e post scuola, ecc); <ul style="list-style-type: none"> » in caso di istituzione di PES presso CPIA: come l'istituzione del PES contribuisca alla efficace distribuzione della rete scolastica per l'educazione degli adulti, anche alla luce degli accordi di rete attivi e delle ricadute attese in termini di miglioramento delle competenze della popolazione adulta; » in caso di istituzione di PES di scuola dell'infanzia in conseguenza di interventi per la costituzione di Poli 0-6 finanziati in ambito PNRR e di statizzazione: <ul style="list-style-type: none"> • individuazione del numero e della tipologia delle sezioni da attivare presso il PES, anche tenuto conto dei servizi di scuola dell'infanzia già attivi nel bacino d'utenza; • come l'istituzione del PES statale contribuisca alla razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica sul territorio e al mantenimento della qualità del servizio scolastico senza creare frammentazione; » in caso di sezione dell'infanzia e riordino dei flussi di scuola dell'infanzia della Città di Torino: <ul style="list-style-type: none"> • individuazione del numero e della tipologia delle sezioni da attivare presso il PES, anche tenuto conto dei servizi di scuola dell'infanzia già attivi nel bacino d'utenza; • come l'istituzione della nuova sezione contribuisca alla razionale distribuzione dell'offerta scolastica e al mantenimento della qualità del servizio scolastico sul territorio, anche in rapporto alle condizioni e caratteristiche complessive dell'edificio scolastico presso cui ubicare la sezione aggiuntiva a partire dall'a.s. 2027/28.

2.3.2. Definizione delle proposte di revisione della rete scolastica su singoli punti di erogazione del servizio

Le proposte di revisione della rete scolastica che interessano singoli PES sono il risultato di un percorso sinergico e collaborativo di analisi e concertazione tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali interessati. Nella fase concertativa devono essere coinvolti tutti i soggetti interessati e gli Uffici di Ambito Territoriale dell'U.S.R.

2.3.2.a. Istituzione

Per la definizione delle proposte di istituzione di **PES presso CPIA** occorre fare riferimento al successivo paragrafo *2.3.2.h. PES dei Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA)*.

Le pre – condizioni per l'istituzione di **PES di scuola dell'infanzia in conseguenza di interventi per la costituzione di Poli 0-6 finanziati in ambito PNRR** sono:

- l'edificio finanziato in ambito PNRR deve essere agibile entro l'avvio dell'a.s. 2027/28;
- l'istituzione del PES non deve determinare, nell'a.s. 2027/28, la soppressione di analogo servizio già funzionante;
- il numero di alunni atteso deve essere tale da consentire l'attivazione del PES secondo la soglia minima per il mantenimento di PES, prevista dall'Allegato A alla D.C.R. n. 157-13692 del 9 giugno 2026.¹¹

Le istituzioni scolastiche coinvolte, con motivata deliberazione del Consiglio di istituto:

- indicano il proprio parere obbligatorio ma non vincolante in merito all'istituzione del nuovo PES e alla eventuale modifica dell'offerta formativa delle scuole dell'infanzia in caso di riequilibrio del servizio fra PES;
- trasmettono la deliberazione del Consiglio di istituto a tutti i Comuni coinvolti.

Il Comune:

- svolge un'analisi volta a valutare la necessità dell'istituzione del nuovo PES sulla base dei criteri di contesto, sostenibilità ed efficacia come indicati al precedente paragrafo *2.3.1 Criteri di analisi per la revisione della rete scolastica su singoli punti di erogazione del servizio*;
- acquisisce la deliberazione del Consiglio di istituto dell'istituzione scolastica di riferimento del PES;
- avvia eventuali consultazioni altri Comuni e istituzioni scolastiche e acquisisce i relativi atti deliberativi¹²;
- con propria deliberazione:
 - prende atto del parere dell'istituzione scolastica coinvolta;
 - prende atto del parere di eventuali altre istituzioni scolastiche e/o altri comuni coinvolti;
 - approva la scheda analitica di riferimento attestando di essersi attenuto ai criteri di contesto, sostenibilità ed efficacia come indicati al precedente paragrafo *2.3.1 Criteri di analisi per la revisione della rete scolastica su singoli punti di erogazione del servizio*;
 - richiede l'istituzione del PES;
 - indica espressamente presso quale edificio intende ubicare il nuovo PES, impegnandosi a censirlo nell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
 - quantifica e assume espressamente a carico del proprio bilancio gli oneri gestionali derivanti dall'attivazione del PES, indicando eventuali servizi aggiuntivi che saranno attivati.

¹¹ Non inferiore a 10 alunni.

¹² Gli atti deliberativi delle istituzioni scolastiche e degli altri Comuni sono obbligatori e devono riportare il parere all'intervento in caso venga attuato un riequilibrio del servizio.

2.3.2.b. Soppressione

Il Comune individua, d'intesa con l'istituzione scolastica di riferimento, il PES del I ciclo che assorbe gli alunni del PES soppresso, tenuto conto degli spazi disponibili.

Il Comune:

- acquisisce la deliberazione del Consiglio di istituto dell'istituzione scolastica di riferimento del PES;
- con propria motivata deliberazione:
 - prende atto del parere dell'istituzione scolastica coinvolta;
 - individua espressamente il PES che assorbe gli alunni del PES soppresso.

La Regione, in collaborazione con l'U.S.R. per il Piemonte, monitora annualmente l'effettiva attivazione dei PES ai fini dell'individuazione dei PES inattivi automaticamente soppressi. L'U.S.R. per il Piemonte cancella i codici meccanografici dei PES automaticamente soppressi¹³ dal sistema informativo ministeriale in tempo utile e antecedentemente all'avvio delle iscrizioni per l'a.s. 2027/28.

2.3.2.c. Trasferimento

Il Comune o la Provincia/Città metropolitana di Torino:

- avvia interlocuzioni formali con l'istituzione scolastica;
- con propria motivata deliberazione:
 - attesta di aver informato l'istituzione scolastica coinvolta;
 - indica espressamente l'ubicazione del PES (indirizzo) a partire dall'a.s. 2027/28.

Per la definizione del trasferimento di **PES presso CPIA** occorre fare riferimento al successivo paragrafo *2.3.2.h. PES dei Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA)*.

2.3.2.d. Statizzazione

La cessazione del servizio deve avvenire per volontà dell'ente gestore del servizio di scuola dell'infanzia paritaria, a seguito dell'impossibilità di proseguire l'attività per evidenti e motivate difficoltà economico - finanziarie e/o gestionali. La scuola paritaria deve essere l'unico servizio di scuola dell'infanzia nel Comune.

Le pre-condizioni per la statizzazione della scuola paritaria sono:

- i) sussistenza di difficoltà economico - finanziarie e/o gestionali che non consentono la prosecuzione dell'erogazione del servizio scolastico oltre la conclusione dell'a.s. 2026/27, ferme restando le norme che regolano le situazioni di dissesto finanziario e il conseguente avvio immediato della procedura di liquidazione;
- ii) presenza di condizioni che consentano all'ente gestore di garantire la continuità del servizio della scuola dell'infanzia paritaria fino alla conclusione dell'a.s. 2026/27;
- iii) l'ente gestore la scuola dell'infanzia paritaria deve trovarsi nelle condizioni giuridiche per deliberare la cessazione del servizio e l'eventuale messa a disposizione della sede della scuola ai fini della statizzazione; in particolare l'ente gestore deve essere in regola con gli adempimenti previsti dalle deliberazioni regionali che disciplinano la vigilanza amministrativa sulle IPAB e il controllo pubblico

¹³ I codici meccanografici ministeriali dei PES del I ciclo di istruzione sono automaticamente soppressi dopo due anni scolastici di inattività; i codici ministeriali delle scuole del II ciclo sono automaticamente soppressi quando risultano totalmente privi di offerta formativa, a seguito di sua decadenza. Sono automaticamente soppressi anche i codici meccanografici dei PES non funzionanti delle istituzioni scolastiche coinvolte in interventi di dimensionamento.

sulle Associazioni e Fondazioni, di competenza del Settore regionale Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità della Regione Piemonte o con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS di competenza del Settore regionale Rapporti con il terzo settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale;

- iv) al fine dell'eventuale messa a disposizione della sede della scuola paritaria in caso di statizzazione, individuazione:
 - della presenza o meno dei presupposti di legge per l'estinzione dell'ente gestore;
 - del soggetto destinatario della sede della scuola paritaria in via di cessazione indicato dallo statuto;
- v) numero di alunni attesi per l'a.s. 2027/28 non inferiore a 20 alunni;
- vi) mancanza di disponibilità di posti e spazi sufficienti ad accogliere tutti i bambini, senza dover ricorrere alla statizzazione, presso un'altra scuola dell'infanzia statale già attiva in altro Comune entro 5 km di distanza da percorrere in un tempo di percorrenza medio di 15 minuti;
- vii) sostenibilità del servizio nel tempo, garantita da un adeguato numero di alunni sulla base dell'andamento di frequenza pregresso e delle nascite;
- viii) disponibilità di spazi adeguati e a norma per ospitare la scuola dell'infanzia statale da parte del Comune, anche a seguito di quanto disposto dalle norme statutarie che regolano l'attività dell'ente gestore e la sua estinzione.

La conclusione della verifica di tutte le pre-condizioni sopra riportate è requisito essenziale per l'adozione degli atti necessari da parte dell'ente gestore della scuola paritaria, Comune e istituzione scolastica. Per tale ragione, ente gestore, Comune e istituzione scolastica, per quanto di competenza di ciascuno, devono avviare in tempo utile la verifica della loro presenza.

In caso le verifiche di cui al punto iii) evidenzino una situazione di dissesto finanziario, dovrà essere avviata immediatamente la procedura di liquidazione, che potrebbe non consentire di procedere alla statizzazione.

La richiesta di statizzazione non è valida, e non può essere inserita né nel Piano provinciale né nel Piano regionale, qualora:

- non sia stata svolta la verifica di tutte le pre-condizioni elencate ai punti i) ii), iii), iv), v), vi), vii) e viii) o tale verifica sia stata svolta senza coinvolgere i soggetti ivi indicati;
- la verifica svolta abbia evidenziato la mancanza di una o più delle pre-condizioni di cui sopra;
- la cessazione del servizio non sia deliberata dall'ente gestore la scuola paritaria;
- la cessazione del servizio della scuola paritaria sia :
 - deliberata, prevista o avvenuta antecedentemente al termine dell'a.s. 2026/27;
 - deliberata dall'ente gestore non in conformità al proprio statuto;
 - deliberata da un ente gestore non in regola con gli adempimenti previsti dalle deliberazioni regionali che disciplinano la vigilanza amministrativa sulle IPAB e il controllo pubblico sulle Associazioni e Fondazioni o con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS;
 - deliberata da un ente gestore che si trovi in condizione di dissesto finanziario per cui deve essere o sia stata avviata immediatamente la procedura di liquidazione;
 - deliberata dall'ente gestore condizionatamente al buon esito della richiesta di statizzazione, e/o al solo fine di pervenire alla statizzazione, e/o con possibilità di revoca;
 - determinata da volontà del Comune;
 - deliberata dall'ente gestore successivamente alla deliberazione di richiesta di statizzazione da parte del Comune;

- non risulti disponibile un edificio nelle condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente in cui ospitare il PES di scuola dell'infanzia statizzata, anche tramite la sottoscrizione di accordi fra il comune e l'ente gestore la scuola paritaria che andrà a cessare;
- il parere obbligatorio ma non vincolante dell'istituzione scolastica:
 - risulti carente delle informazioni in merito a eventuali posti disponibili in altri PES entro 5 km distanza in un tempo di percorrenza medio in auto non superiore a 15 minuti;
 - non sia stato deliberato dal Consiglio di istituto;
 - sia stato deliberato antecedentemente alla cessazione del servizio da parte dell'ente gestore la scuola paritaria e/o successivamente alla Deliberazione del Consiglio comunale.

Nella proposta di statizzazione sono coinvolti in maniera attiva e sinergica l'ente gestore la scuola paritaria, il Comune presso cui la scuola paritaria è ubicata, le scuole viciniori, l'istituzione scolastica presso cui afferire il nuovo punto di erogazione del servizio. Di seguito sono indicati i diversi passaggi propedeutici alla formazione della proposta di statizzazione.

L'ente gestore:

- verificata la presenza delle pre-condizioni elencate ai punti i), ii), iii), iv) di cui sopra, con deliberazione assunta secondo le modalità previste nel proprio Statuto:
 - indica dettagliatamente le motivazioni che rendono impossibile la prosecuzione del servizio di scuola dell'infanzia paritaria;
 - dispone esplicitamente la cessazione del servizio di scuola dell'infanzia paritaria a partire dall'a.s. della programmazione di riferimento, in maniera non revocabile e senza alcun vincolo rispetto al buon esito della statizzazione;
 - si impegna esplicitamente a continuare l'erogazione del servizio di scuola dell'infanzia paritaria fino al termine dell'a.s. 2026/27;
 - attesta di aver verificato di trovarsi nelle condizioni giuridiche per deliberare la cessazione del servizio e l'eventuale messa a disposizione della sede della scuola paritaria ai fini della statizzazione; in particolare di aver verificato di essere in regola con gli adempimenti previsti dalle deliberazioni regionali che disciplinano la vigilanza amministrativa sulle IPAB e il controllo pubblico sulle Associazioni e Fondazioni presso il Settore regionale Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità della Regione Piemonte o con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS presso di competenza del Settore regionale Rapporti con il terzo settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale;
 - attesta di aver verificato se esistono i presupposti di legge per l'estinzione dell'ente e, in tale evenienza, qual è il soggetto destinatario della sede della scuola paritaria in via di cessazione ai sensi dello statuto, al fine dell'eventuale messa a disposizione della sede della scuola paritaria in caso di statizzazione;
 - richiama e illustra i contatti intercorsi con il Comune;
- trasmette la deliberazione al Comune.

Il Comune, acquisita la deliberazione dell'ente gestore di cessazione del servizio:

- effettua un'analisi volta a valutare la presenza delle pre-condizioni sopra elencate ai punti v), vi), vii) e viii), nonché l'opportunità del mantenimento del servizio di scuola dell'infanzia a seguito della cessazione della scuola paritaria tramite statizzazione sulla base dei criteri di contesto, sostenibilità ed efficacia come indicati al precedente paragrafo *2.3.1 Criteri di analisi per la revisione della rete scolastica su singoli punti di erogazione del servizio*;
- individua l'istituzione scolastica di riferimento, in coerenza con i flussi di utenza del primo ciclo di istruzione già consolidati;

- avvia contatti con l'istituzione scolastica di riferimento e i Comuni vicini, ai fini dell'acquisizione di dati e informazioni utili all'analisi e alla verifica delle pre-condizioni di cui sopra;
- informa l'istituzione scolastica dell'intenzione di avviare l'iter di richiesta di statizzazione della scuola paritaria e, se diverso, il Comune sede dell'istituzione scolastica.

L'istituzione scolastica:

- con deliberazione del Consiglio di istituto, indica il proprio parere obbligatorio ma non vincolante circa la disponibilità ad acquisire il PES statale oggetto di richiesta nella propria organizzazione scolastica, indicando i posti disponibili in altri PES entro 5 km distanza in un tempo di percorrenza medio in auto non superiore a 15 minuti;
- trasmette la deliberazione del Consiglio di istituto al Comune e, se diverso, al Comune sede di istituzione scolastica.

L'ente gestore, con apposita deliberazione assunta ai sensi dello statuto, e il Comune, con propria Deliberazione approvano il testo dell'eventuale accordo a titolo non oneroso da sottoscrivere per la messa a disposizione dell'edificio quale sede della scuola statizzata.

Il Comune, acquisiti dall'ente gestore e dall'istituzione scolastica gli atti sopra indicati, con propria deliberazione di Consiglio:

- richiama il percorso svolto da ente gestore, Comune, istituzione scolastica e gli atti da essi assunti, allegando altresì ogni documento utile;
- approva la scheda analitica di riferimento attestando di essersi attenuto ai criteri di contesto, sostenibilità ed efficacia come indicati al precedente paragrafo *2.3.1 Criteri di analisi per la revisione della rete scolastica su singoli punti di erogazione del servizio*;
- richiede l'istituzione del PES di scuola dell'infanzia statale e, contestualmente, il numero di sezioni per il funzionamento del PES in misura non superiore a quelle della scuola paritaria che cesserà il servizio, sulla base delle alunni attesi e delle normative vigenti in merito alla formazione delle sezioni;
- individua l'edificio presso cui ubicare il PES di scuola dell'infanzia statale e indica gli eventuali interventi necessari a tal fine, da realizzarsi a proprio carico entro l'avvio dell'a.s. 2027/28;
- si impegna a censire tale edificio nell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
- approva e allega gli eventuali accordi sottoscritti con l'ente gestore la scuola paritaria che cesserà il servizio, in caso di utilizzo dell'edificio sede di tale scuola;
- quantifica e assume espressamente a carico del proprio bilancio gli oneri gestionali derivanti dall'attivazione del PES di scuola dell'infanzia statale, indicando eventuali servizi aggiuntivi che saranno attivati.

2.3.2.e. Mantenimento in deroga PES

Il Comune montano e/o marginale:

- effettua un'analisi volta a valutare l'opportunità del mantenimento del PES, anche tenuto conto delle condizioni di sicurezza e delle caratteristiche dell'edificio scolastico presso cui è ubicato il servizio scolastico;
- sente l'istituzione scolastica di riferimento, che esprime il proprio parere preferibilmente tramite Deliberazione del Consiglio di istituto;
- con propria deliberazione di richiesta di mantenimento in deroga del PES, indica:
 - la consistenza numerica dell'utenza attesa per l'a.s. 2027/28 sulla base delle nascite del bacino d'utenza del PES e sull'andamento della frequenza nell'ultimo triennio ai fini dell'indicazione del

rispetto dei parametri minimi per il mantenimento indicati al precedente paragrafo *2.3 Interventi di revisione della rete scolastica su singoli punti di erogazione del servizio*;

- le condizioni presenti per il mantenimento in deroga sulla base delle seguenti distanze e dei tempi di percorrenza relativi al PES più vicino:
 - per le scuole dell'infanzia: entro km 5 di distanza con un tempo di percorrenza medio in auto di 15 minuti;
 - per le scuole primarie: da km 5 a km 9 con un tempo di percorrenza medio in auto di 20 minuti;
 - per le scuole secondarie di I grado: entro km 10 con un tempo di percorrenza medio di 30 minuti.

La richiesta di mantenimento in deroga non è valida, e non può essere inserita né nel Piano provinciale né nel Piano regionale, qualora:

- il Comune non indichi il numero di alunni attesi per l'a.s. 2027/28 nel PES per il quale si richiede il mantenimento in deroga;
- il numero di alunni attesi risulti superiore a 20 alunni per la scuola dell'infanzia, a 35 alunni per la scuola primaria, a 40 alunni per la scuola secondaria di I grado¹⁴;
- la richiesta di mantenimento in deroga riguardi un PES non funzionante nell'a.s. 2026/27;
- la richiesta di mantenimento in deroga non riguardi la sede del PES ma una succursale o aule staccate.

2.3.2.f. Sezioni di scuole dell'infanzia statali

La programmazione delle sezioni di scuola dell'infanzia riguarda:

	Casistiche	Criteri specifici
a	Nuove sezioni presso nuovi PES istituiti nell'a.s. 2027/28 tramite di statizzazione.	La richiesta delle sezioni è contestuale alla richiesta di statizzazione della scuola paritaria. Per i PES istituiti tramite statizzazione potranno essere autorizzate sezioni in misura non superiore a quelle della scuola paritaria che cesserà il servizio.
b	Sezioni aggiuntive, che incrementano l'offerta presso PES già funzionanti al fine di accogliere gli alunni in lista d'attesa.	Non potrà essere autorizzata più di una sezione per istituzione scolastica. In caso di sezioni autorizzate a seguito di statizzazione, non potranno essere autorizzate sezioni negli altri PES afferenti alla medesima istituzione scolastica.
c	Riorganizzazione e riequilibrio del servizio fra PES funzionanti, ubicati nel medesimo Comune o in Comuni diversi, afferenti alla medesima istituzione scolastica o a istituzioni scolastiche differenti, senza incremento nel numero complessivo di sezioni.	Rientrano in questo caso anche le richieste di accorpamento dell'offerta di scuola dell'infanzia fra più PES, con contestuale soppressione di un PES. Il Comune richiedente coinvolge tutte le istituzioni scolastiche e/o tutti i Comuni sede dei PES interessati.
d	Nuove sezioni o riequilibrio del servizio con altri PES già funzionanti presso nuovi PES istituiti nell'a.s. 27/28 ubicati nel medesimo Comune o in Comuni diversi, afferenti alla medesima istituzione scolastica o a istituzioni scolastiche	La richiesta delle sezioni con l'indicazione della tipologia di intervento individuata è contestuale alla richiesta di istituzione del nuovo PES. In caso di riequilibrio del servizio Comune richiedente coinvolge tutte le istituzioni scolastiche e/o tutti i Comuni sede dei PES interessati.

¹⁴ Per ciascun grado scolastico è consentita un tolleranza del 5% al limite massimo, in via prudenziale.

	differenti, senza incremento nel numero complessivo di sezioni, in conseguenza di interventi per la costituzione di Poli 0-6 finanziati in ambito PNRR.	
e	Nuove sezioni o sezioni aggiuntive in caso di razionalizzazione e riorganizzazione dei flussi del servizio dell'infanzia fra scuole statali e comunali paritarie ubicate nel medesimo Comune	Si rimanda a quanto indicato al paragrafo 2.3.2.g. <i>Riorganizzazione dei flussi delle sezioni dell'infanzia</i>

La programmazione delle sezioni di scuola dell'infanzia è realizzata sulla base di dati previsionali relativi alle iscrizioni e alle liste d'attesa, che dovranno trovare effettivo riscontro in fase di iscrizione all'a.s. 2027/28 e non comporta l'automatica attivazione delle stesse. La successiva attivazione delle sezioni inserite nella programmazione regionale è di competenza statale, in quanto sono in capo all'U.S.R. per il Piemonte le competenze in materia di formazione delle sezioni e di assegnazione dell'organico per il loro funzionamento, sulla base delle iscrizioni.

Le sezioni autorizzate nell'a.s. 2027/28 e non attivate entro l'a.s. 2028/29 da parte dell'U.S.R. per il tramite degli Uffici dell'Ambito territoriale di riferimento decadono dalla programmazione regionale dall'a.s. 2029/30.

Le sezioni inserite a qualsiasi titolo nella programmazione regionale per l'a.s. 2026/27 e non attivate in tale a.s., nonché le sezioni funzionanti la cui effettiva attivazione sia stata sospesa in fase di assegnazione di organico da parte dell'U.S.R. per il solo a.s. 2026/27, rimangono vigenti nella programmazione regionale per l'a.s. 2027/28; resta in capo all'U.S.R. la valutazione di assegnazione dell'organico ai fini della loro attivazione.

Le sezioni funzionanti che non siano state attivate consecutivamente negli aa.ss. 2025/26 e 2026/27, da parte dell'U.S.R. per il tramite degli Uffici dell'Ambito territoriale di riferimento, per qualsiasi ragione (es. contrazione numero bambini, logistica, organico, ecc.) sono da considerarsi automaticamente soppresse a partire dall'a.s. 2027/28. La loro eventuale reintroduzione deve essere richiesta nell'ambito della programmazione regionale e rientra nel caso b. della tabella di cui sopra.

Ai fini della programmazione delle sezioni per l'a.s. 2027/28, alla chiusura delle operazioni di assegnazione dell'organico alla situazione di diritto per l'a.s. 2026/27, l'U.S.R. informa il competente Settore regionale in merito:

- alle sezioni che non sono state attivate per ciascun PES consecutivamente negli aa.ss. 2025/26 e 2026/27 e che risultano, pertanto, automaticamente soppresse a partire dall'a.s. 2027/28;
- alla variazione del funzionamento a tempo normale/tempo ridotto rispetto all'a.s. 2025/26, anche con riferimento ai PES ubicati in Comuni ricadenti nella Strategia regionale delle Aree interne.

Non sono valide e non possono essere inserite né nel Piano provinciale né nel Piano regionale, le richieste:

- prive della deliberazione del Consiglio di istituto delle istituzioni scolastiche coinvolte;
- in cui la deliberazione del Consiglio di istituto delle istituzioni scolastiche coinvolte non indichi la capacità di assorbimento dell'utenza attesa da parte del PES interessato e di altri PES dell'infanzia afferenti all'istituzione scolastica, in considerazione delle sezioni attive, anche in deroga, e dei flussi;
- prive del parere/deliberazioni dei Consigli di istituto delle istituzioni scolastiche e dei Comuni coinvolti in caso di interventi di riorganizzazione e riequilibrio del servizio fra PES funzionanti;
- per le quali il Comune non abbia svolto l'analisi di contesto, sostenibilità ed efficacia secondo i criteri indicati al paragrafo 2.3.1 *Criteri di analisi per la revisione della rete scolastica su singoli punti di erogazione del servizio.*

La richiesta di nuove sezioni deve essere coerente con l'andamento e le caratteristiche demografiche del territorio, che dovranno trovare effettivo riscontro in fase di iscrizione.

La richiesta coinvolge in maniera attiva e sinergica l'istituzione scolastica e il Comune sede della scuola dell'infanzia, che sono chiamati a collaborare e a effettuare le opportune valutazioni nel rispetto delle reciproche competenze.

Le istituzioni scolastiche coinvolte, con motivata deliberazione del Consiglio di istituto:

- indicano il proprio parere obbligatorio ma non vincolante circa la modifica dell'offerta formativa delle scuole dell'infanzia oggetto di richiesta, e riportano la capacità di assorbimento dell'utenza attesa da parte del PES interessato e di altri PES dell'infanzia afferenti all'istituzione scolastica di riferimento, in considerazione delle sezioni attive, anche in deroga, e dei flussi, in particolare presso i PES mantenuti in deroga;
- trasmettono la deliberazione del Consiglio di istituto al Comune sede della scuola oggetto della programmazione della sezione in caso di nuove sezioni o sezioni aggiuntive;
- trasmettono la deliberazione del Consiglio di istituto a tutti i Comuni coinvolti nella riorganizzazione, o riequilibrio del servizio.

I Comuni i cui PES sono coinvolti nella riorganizzazione e riequilibrio del servizio:

- deliberano obbligatoriamente in merito alla riorganizzazione e riequilibrio del servizio per quanto riguarda i PES di riferimento, dando parere in merito alla riduzione o alla soppressione dell'offerta dello stesso ai fini della richiesta di nuova sezione o sezione aggiuntiva;
- trasmettono la deliberazione al Comune sede della scuola oggetto della programmazione della sezione.

Il Comune sede della scuola oggetto della programmazione della sezione:

- acquisisce le motivate deliberazioni di Consiglio di Istituto dell'istituzione scolastica di riferimento e delle eventuali altre istituzioni scolastiche coinvolte;
- acquisisce le motivate deliberazioni degli altri Comuni coinvolti;
- con propria deliberazione:
 - richiama e illustra, allegando altresì ogni documento utile, il percorso svolto da Comuni e istituzioni scolastiche;
 - approva la scheda analitica di riferimento attestando di essersi attenuto ai criteri di contesto, sostenibilità ed efficacia come indicati al precedente paragrafo *2.3.1 Criteri di analisi per la revisione della rete scolastica su singoli punti di erogazione del servizio* (tranne in caso di: sezioni in conseguenza di statizzazione, sezioni presso nuovi PES istituiti nell'a.s. 2027/28 in conseguenza di interventi per la costituzione di Poli 0-6 finanziati in ambito PNRR, oppure riorganizzazione tramite accorpamento dell'offerta di scuola dell'infanzia con contestuale soppressione di PES come da precedente sottoparagrafo *2.3.2.b. Soppressione*);
 - in caso di riorganizzazione e riequilibrio dell'offerta di scuola dell'infanzia statale tramite accorpamento e contestuale soppressione di PES, attesta l'adeguata disponibilità edilizia prevista dal piano Comunale di utilizzo degli edifici scolastici (aule, spazi, laboratori, mensa), e/o la necessità di eventuali investimenti di edilizia scolastica da effettuarsi al fine dell'attivazione delle nuove sezioni in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente;
 - richiede espressamente l'istituzione della sezione;
 - quantifica e assume espressamente a carico del proprio bilancio gli eventuali ulteriori oneri gestionali derivanti dall'attivazione della nuova sezione.

In fase di programmazione, la Giunta Regionale può attivare consultazioni con i soggetti interessati, anche al fine di analizzare la richiesta dell'utenza in considerazione dell'offerta complessiva del territorio, nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie.

2.3.2.g. Riorganizzazione dei flussi delle sezioni dell'infanzia

In considerazione del calo demografico in atto, il Comune di Torino (di seguito Comune) ha avviato un processo di riorganizzazione dei servizi di scuola dell'infanzia paritaria comunale da articolarsi in ambito pluriennale, avviando interlocuzioni con la Regione Piemonte e l'U.S.R. per il Piemonte - Ambito territoriale di Torino.

La riorganizzazione dei flussi nell'ambito della programmazione per l'a.s. 2027/28 potrà essere attuata secondo le priorità e i limiti annuali indicati di seguito:

1.	riequilibrio del servizio fra PES di scuola statale afferenti alla medesima istituzione scolastica o a istituzioni scolastiche differenti, senza incremento nel numero complessivo di sezioni;
2.	riordino dei flussi di frequenza di scuole dell'infanzia a gestione comunale verso scuole dell'infanzia statali con disponibilità di posti, in conseguenza della chiusura di specifici PES di scuola dell'infanzia paritaria comunale, senza necessità di incremento nel numero di sezioni statali;
3.	riordino dei flussi di frequenza di scuole dell'infanzia a gestione comunale verso scuole dell'infanzia statali, in conseguenza della chiusura di specifici PES di scuola dell'infanzia paritaria comunale, che comportano l'istituzione di non più di complessive n. 2 nuove sezioni dell'infanzia statali;
4.	mantenimento del servizio di scuola dell'infanzia tramite l'istituzione di PES di scuola dell'infanzia statale a seguito della soppressione del servizio di scuola dell'infanzia paritaria a gestione comunale (statizzazione di scuola dell'infanzia paritaria) a partire dall'a.s. della programmazione di riferimento, e istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia (non più di n. 1 PES e complessive n. 2 sezioni).

Rientrano nella priorità 1 le richieste di accorpamento di offerta di scuola dell'infanzia con contestuale soppressione di PES.

Per le richieste ricadenti nella priorità 4 potranno essere autorizzate sezioni in misura non superiore a quelle della scuola paritaria comunale che cesserà il servizio. Al fine di garantire il servizio, e fermo restando il numero massimo complessivo di 4 sezioni, sarà possibile effettuare compensazione nel numero di sezioni prevista alla priorità 3 e alla priorità 4.

La riorganizzazione coinvolge in maniera attiva e sinergica il Comune e le istituzioni scolastiche coinvolte, che sono chiamati a collaborare e a effettuare le opportune valutazioni nel rispetto delle reciproche competenze.

Le analisi del Comune, propedeutiche alla valutazione e individuazione delle specifiche misure da adottare nell'a.s. 2027/28, sono svolte per ciascun intervento e in un'ottica di progettualità complessiva secondo criteri di contesto, sostenibilità ed efficacia con riferimento ai flussi, alle caratteristiche del bacino d'utenza, e all'impatto sulla rete di scuola dell'infanzia statale e comunale, anche tramite la puntuale individuazione dei PES di scuola dell'infanzia a gestione comunale e a gestione statale coinvolti in ciascun intervento di riorganizzazione.

Le istituzioni scolastiche coinvolte, con motivata deliberazione del Consiglio di istituto:

- indicano il proprio parere obbligatorio ma non vincolante circa la modifica dell'offerta formativa delle scuole dell'infanzia oggetto di richiesta;
- trasmettono la deliberazione del Consiglio di istituto al Comune.

Il Comune di Torino:

- acquisisce le motivate deliberazioni di Consiglio di Istituto delle istituzioni scolastiche coinvolte;
- con propria deliberazione:
 - richiama, allegando altresì ogni documento utile, il percorso svolto dal Comune e dalle istituzioni scolastiche;
 - indica gli interventi di riorganizzazione che si intendono attuare per l'a.s. 2027/28, indicandone la priorità;
 - propone gli interventi di riequilibrio dell'offerta di scuola dell'infanzia statale, dispone la soppressione delle scuole dell'infanzia paritarie a gestione comunale, richiede l'istituzione di PES di scuola dell'infanzia statale, richiede l'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale;
 - approva la scheda analitica di ciascun intervento di riorganizzazione attestando di essersi attenuto ai criteri di contesto, sostenibilità ed efficacia come indicati al precedente paragrafo *2.3.1 Criteri di analisi per la revisione della rete scolastica su singoli punti di erogazione del servizio*;
 - in caso di accorpamento dell'offerta di scuola dell'infanzia statale con contestuale soppressione di PES, attesta l'adeguata disponibilità edilizia prevista dal piano comunale di utilizzo degli edifici scolastici (aule, spazi, laboratori, mensa), e/o la necessità di eventuali investimenti di edilizia scolastica da effettuarsi al fine dell'attivazione delle nuove sezioni in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente;
 - in caso di interventi ricadenti nella priorità 4, ne dà atto nel Piano di Utilizzo degli edifici per l'a.s. 2027/28;
 - quantifica e assume espressamente a carico del proprio bilancio eventuali ulteriori oneri gestionali derivanti dall'attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.

Gli interventi ricadenti nella priorità 4 sono proposti con Deliberazione di Consiglio comunale.

La programmazione della riorganizzazione delle sezioni è realizzata sulla base delle previsioni, che scaturiscono dalla collaborazione tra il Comune e le istituzioni scolastiche, relative alle iscrizioni e alle liste d'attesa per l'a.s. della programmazione di riferimento. L'effettiva attivazione delle sezioni inserite nella programmazione regionale non comporta l'automatica attivazione delle stesse, in quanto sono in capo al Ministero dell'Istruzione e del Merito, tramite l'U.S.R., le competenze in materia di assegnazione dell'organico e di formazione delle sezioni, sulla base delle iscrizioni.

Le sezioni autorizzate nell'a.s. 2027/28 e non attivate entro l'a.s. 2028/29 da parte dell'U.S.R. per il tramite dell'Ufficio dell'Ambito territoriale di Torino decadono dalla programmazione regionale.

2.3.2.h. PES dei Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA)

In caso di **istituzione** di un nuovo PES:

- il CPIA:
 - con deliberazione obbligatoria ma non vincolante del Consiglio di istituto o, laddove non presente, del Commissario Straordinario:
 - richiede l'istituzione di un nuovo PES;
 - illustra la motivata esigenza fornendo ogni elemento utile all'analisi da parte del comune (es. n. locali necessari per lo svolgimento del servizio, flussi attesi, offerta richiesta anche con riferimento ad altre sedi didattiche e/o PES, distanza e tempi di percorrenza da altri sedi didattiche e PES, ecc);
 - per i PES presso istituzione carceraria¹⁵ illustra l'analisi della frequenza attesa rispetto alla tipologia di offerta formativa richiesta. Tale offerta dovrà essere coerente con quanto previsto dagli accordi vigenti fra il Ministero di Giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito.
 - trasmette la deliberazione e ogni documento utile al Comune.

¹⁵ L'istituzione carceraria presso cui si intende attivare l'offerta formativa deve attestare la situazione di disponibilità di locali adeguati sia alla didattica in presenza sia alla DDI.

- il Comune, con propria deliberazione:
 - richiama e illustra il percorso e i contatti con il CPIA;
 - approva la scheda analitica di riferimento attestando di essersi attenuto ai criteri di contesto, sostenibilità ed efficacia come indicati al precedente paragrafo *2.3.1 Criteri di analisi per la revisione della rete scolastica su singoli punti di erogazione del servizio*;
 - individua la tipologia di offerta formativa oggetto della richiesta con riferimento ai corsi previsti dal D.P.R. n. 263 del 29 ottobre 2012, articolo 4;
 - individua l'edificio e un adeguato numero di locali in cui sarà ospitato il nuovo PES;
 - garantisce, entro l'avvio delle attività scolastiche per l'a.s. della programmazione di riferimento, la disponibilità pluriennale non inferiore a un quinquennio di tali locali in un edificio nelle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico previste dalla normativa vigente;
 - richiama e allega la convenzione pluriennale per l'utilizzo dei locali sottoscritta dall'ente competente e dal CPIA oppure la propria deliberazione relativa al piano di utilizzo degli edifici scolastici;
 - quantifica e assume espressamente a carico del proprio bilancio eventuali ulteriori oneri gestionali derivanti da incremento dei servizi scolastici nel Comune.

In caso di **trasferimento** di un PES già attivo, il Comune, con propria deliberazione:

- individua l'edificio e un adeguato numero di locali in cui sarà ospitato il PES, indicandone la tipologia di offerta formativa attiva;
- garantisce, entro l'avvio delle attività scolastiche per l'a.s. 2027/28, la disponibilità pluriennale non inferiore a un quinquennio di tali locali in un edificio nelle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico previste dalla normativa vigente;
- richiama e allega la convenzione pluriennale per l'utilizzo dei locali sottoscritta dall'ente competente e dal CPIA, oppure la propria deliberazione relativa al piano di utilizzo degli edifici scolastici.

3. DEFINIZIONE DEI PIANI DI PROGRAMMAZIONE DEL DIMENSIONAMENTO E DELLA RETE SCOLASTICA PER L'A.S. 2027/28

3.1. PIANO PROVINCIALE/METROPOLITANO

Il Piano Provinciale/metropolitano è così articolato:

- Deliberazione assunta dall'organo competente per Statuto, successivamente alla Conferenza territoriale¹⁶ in cui per ciascun intervento esaminato, si:
 - indica quali istituzioni scolastiche e quali PES sono coinvolti, riportandone il codice meccanografico;
 - richiama il percorso concertativo svolto;
 - approva il verbale della Conferenza territoriale;
 - indica il parere delle istituzioni scolastiche di riferimento;

¹⁶ Al fine di garantire il pieno rispetto del percorso concertativo, non potranno essere inserite nei Piani provinciali/metropolitano le proposte pervenute successivamente o non esaminate in sede di Conferenza territoriale.

- riportano gli interventi di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di revisione della rete scolastica dei singoli PES richiesti dai Comuni che non sono inseriti nel Piano, e la relativa motivazione;
- riportano esplicitamente gli interventi di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di revisione della rete scolastica dei singoli PES rispondenti agli indirizzi e obiettivi della DCR e ai criteri del presente atto che sono inseriti nel Piano;
- prospetti riepilogativi degli interventi proposti¹⁷;
- per **ciascun intervento**:
 - deliberazione del Consiglio di istituto, ove richiesto;
 - deliberazioni dei Comuni coinvolti;
 - deliberazione dell'ente gestore per gli interventi di statizzazione;
 - relativa scheda di analisi secondo i criteri di contesto, sostenibilità ed efficacia come indicati ai precedenti paragrafi *2.2.1 Criteri di analisi per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche* e *2.3.1 Criteri di analisi per la revisione della rete scolastica su singoli punti di erogazione del servizio*;
- eventuale ulteriore documentazione a supporto di ciascuna proposta.

La **Provincia/Città metropolitana di Torino approva e trasmette via PEC** al Settore "Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio delle strutture scolastiche" il Piano provinciale/metropolitano di dimensionamento e revisione della rete scolastica dell'a.s. 2027/28 **entro e non oltre il 31 luglio 2026**.

Al fine consentire alla Regione di concludere l'azione programmatica di propria competenza secondo la scadenza del 31 ottobre 2026, disposta dall'articolo 19, comma 5-quater del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011 il Piano provinciale/metropolitano di dimensionamento e revisione della rete scolastica non potrà essere integrato con ulteriori proposte successivamente alla sua adozione.

3.2. PIANO REGIONALE

Il Settore regionale "Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio delle strutture scolastiche":

- acquisisce dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino i rispettivi Piani provinciali/metropolitano di dimensionamento e revisione della rete scolastica;
- verifica la completezza e la pertinenza delle proposte di interventi riguardanti singoli PES inseriti in ciascun Piano provinciale/metropolitano rispetto agli specifici criteri di contesto, sostenibilità ed efficacia come indicati ai precedenti paragrafi *2.2.1 Criteri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche* e *2.3.1 Criteri di analisi per la revisione della rete scolastica su singoli punti di erogazione del servizio*;
- attiva consultazioni con l'U.S.R. per il Piemonte;
- trasmette alla Giunta Regionale la documentazione utile all'adozione del Piano regionale di dimensionamento e programmazione della rete scolastica offerta formativa delle scuole secondarie di II grado.

La Giunta Regionale:

- informa preventivamente la competente Commissione Consiliare in merito al Piano regionale;

¹⁷ Includere l'eventuale istituzione di sezioni associate di scuole secondarie di II grado e la trasformazione in un'istituzione scolastica in I.I.S. qualora derivanti da quanto proposto nel Piano provinciale/metropolitano di programmazione dell'offerta formativa.

- approva, con propria Deliberazione, il Piano regionale di programmazione del dimensionamento e della rete scolastica per l'a.s. 2027/28 **entro il 30 ottobre 2026**;

Il Piano Regionale è articolato nei seguenti allegati alla Deliberazione di cui sopra:

- analisi delle proposte di interventi riguardanti le istituzioni scolastiche e i singoli PES inseriti nei Piani provinciali/metropolitano, riportante la completezza e la pertinenza rispetto agli specifici criteri di contesto, sostenibilità ed efficacia come indicati ai precedenti paragrafi *2.2.1. Criteri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche* e *2.3.1 Criteri di analisi per la revisione della rete scolastica su singoli punti di erogazione del servizio*;
- prospetti riepilogativi degli interventi e delle proposte autorizzate.

La deliberazione della Giunta regionale e il Piano regionale di programmazione del dimensionamento e della rete scolastica per l'a.s. 2027/28 sono:

- trasmessi all'U.S.R. per il Piemonte per i dovuti adempimenti;
- trasmessi alle Province e alla Città metropolitana di Torino per le comunicazioni alle istituzioni scolastiche che hanno presentato le proposte inserite nei rispettivi Piani provinciali/metropolitano;
- pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.